

La lente sul fisco

L'Aggiornamento Professionale on-line



Sede Legale - Via San Pio V n. 27 - 10125 Torino (TO)
Reg. Imprese di Torino n. REA 1144054
Sede operativa - Via Bergamo n. 25 - 24035 Cumo (BG)
P.IVA e C.F. 10565750014

Uffici - Tel. 035.4376262 - Fax 035.62.22.226
E-mail: info@alservizi.it
www.lalentesulfisco.it

N. 27

del 20.01.2012



La Memory

A cura di Roberto Camera
Funzionario della DPL Modena (1)

Le festività del 2012 e la norma che prevede l'accorpamento con la domenica

La legge n. 148 del 2011, tra le altre cose, ha stabilito che le **date in cui debbono ricorrere le festività introdotte con legge dello Stato, non conseguenti ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, dovevano ricadere nelle giornate del venerdì precedente ovvero del lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva** o, addirittura, **dovevano coincidere con la domenica**. La norma subordinava l'attuazione della disposizione ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro il 30 novembre dell'anno precedente.

Riferimento normativo

L'estate scorsa una nuova norma, emanata dal Governo Berlusconi con il decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, aveva fatto "infuriare" i lavoratori dipendenti. La norma era inserita nel comma 24, dell'articolo 1 e prevedeva, espressamente, che a decorrere dall'anno 2012 dovevano essere stabilite annualmente, con l'emanazione di un decreto del Governo, le date delle ricorrenze delle **festività** introdotte con legge dello Stato,

1 Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'amministrazione pubblica di appartenenza.

non conseguenti ad accordi della Santa Sede, le celebrazioni nazionali e le ricorrenze dei Santi Patroni.

In pratica, **veniva prevista la possibilità che le festività sopra richiamate, potessero essere accorpate alla domenica e non più ricadenti il giorno calcolato dal calendario.**

Per inciso, **le festività stabilite in base ad accordi con il Vaticano sono:**

- 1° gennaio - Capodanno (Santa Madre di Dio o Ottava di Natale);
- 6 gennaio – Epifania;
- 15 agosto - Ferragosto (ovvero Assunzione di Maria Vergine);
- 1° novembre – Tutti i Santi;
- 8 dicembre – Immacolata Concezione;
- 25 dicembre - Natale.

Le **festive civili** sono:

- 25 aprile - Anniversario della liberazione;
- 1° maggio - Festa del lavoro;
- 2 giugno - Anniversario della Repubblica.

Altri giorni festivi sono:

- ✓ il lunedì successivo alla domenica di Pasqua (lunedì dell'Angelo);
- ✓ 26 dicembre (S. Stefano);
- ✓ la festa del Santo Patrono nelle singole località.

L'intento del legislatore era quello, in linea con la più diffusa prassi europea, di **favorire l'incremento della produzione, con la possibilità di un accrescimento del Pil**; infatti, proprio il Ministro dell'Economia Tremonti aveva riferito alla Camera che una disposizione del genere avrebbe portato ad un recupero dello 0,1% di Pil ogni anno. **Il "taglio" non era diretto alla festività in quanto tale, ma alle piccole vacanze generate dai c.d. "ponti" che si venivano a creare durante la settimana di lavoro, "indebolendo" – a sentir parlare il Governo – l'economia italiana.**

In fase di conversione del decreto in legge (legge n. 148 del 14 settembre 2011, recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»), anche per le proteste ricevute, **la norma era stata è stata notevolmente ridimensionata prevedendo che le festività del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno rimanessero tali per i giorni in cui la ricorrenza era nata.**

La norma, dopo le modifiche intervenute in fase di conversione, recita così:

➤ **“a decorrere dall'anno 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, ad esclusione del 25 aprile, festa della liberazione, del 1° maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica in modo tale che, sulla base della più diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica”.**

Trattamento economico spettante al dipendente

La disposizione legislativa nulla ha specificato in merito al **trattamento economico spettante al dipendente** nel caso in cui la **festività venga spostata**.

Nel silenzio della norma, a parere dello scrivente, **si può ritenere che per le feste spostate a lunedì o al venerdì nulla cambia** in quanto ai sensi della legge n. 260, del 27 maggio 1949 (primo comma dell'articolo 5), nelle giornate festive i lavoratori, pur non prestando la loro opera lavorativa, hanno diritto a percepire la normale retribuzione.

Nel caso in cui, i lavoratori prestano la loro attività durante la festività, la stessa norma (secondo comma dell'articolo 5) prevede, **oltre la normale retribuzione giornaliera**, compreso ogni elemento accessorio di questa, **la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo**.

Disposizione normativa e attuazione della stessa

Cerchiamo ora di entrare nel merito della **disposizione normativa** e di verificare l'**attuazione della stessa**.

La decisione del legislatore era quella di stabilire che **a decorrere dall'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, doveva essere emanata, entro il 30 novembre dell'anno precedente, una disposizione che stabilisse per l'anno successivo le date in cui dovevano ricorrere esclusivamente le festività civili, introdotte con legge dello Stato nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni**, qualora queste fossero, da calendario, previste durante la settimana lavorativa.

Dal dettato normativo **erano state escluse**, per espressa volontà del legislatore, **sia le festività conseguenti ad accordi con la Santa Sede, che le festività nazionalità del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno** (le cosiddette festività "laiche"). Per le **altre festività**, quindi, **il decreto del Governo doveva prevedere che quest'ultime dovessero ricadere il venerdì precedente, ovvero il lunedì**

seguito la prima domenica immediatamente successiva, oppure dovevano essere accorpate alla domenica.

Come detto in apertura, le proteste sollevate in fase di conversione della disposizione, da parte dei sindacati e delle associazioni turistiche, avevano ridimensionato **la novità della norma, che ad oggi prende in considerazione esclusivamente le festività dei Santi Patroni, anche se rimane il dubbio per due festività c.d. semi-religiose:**

- **il lunedì dopo il giorno di Pasqua ed il 26 dicembre** (Santo Stefano), successivo al giorno di Natale.

OSSERVA

Le due festività furono introdotte dallo Stato italiano nel 1949 per allinearsi ad altri Stati e prolungare le feste di Natale e di Pasqua. In considerazione del senso della norma e delle relazioni accluse, dal legislatore, alla disposizione, in fase di conversione in legge, possiamo affermare **che nulla dovrebbe cambiare per i due giorni richiamati.**

A questo punto, quindi, **il comma 24 dell'articolo 1, farebbe riferimento alle sole festività dei Santi Patroni e cioè ad un giorno di festa all'anno in più per il lavoratore dipendente** (*la classica montagna che partorisce il topolino*). Se la norma aveva un senso con il decreto legge n. 138/2011, e cioè una maggiore produttività vincolata alla "abolizione" delle festività civili con l'accorpamento delle stesse alla domenica, **le modifiche apportate alla legge di conversione n. 148/2011 rendono vano il "sacrificio" del Santo Patrono.**

E di ciò, sembra, che se ne sia accorto lo stesso Governo Monti (in carica dal 16 novembre 2011) **che non ha provveduto, entro la data prevista dalla legge** (30 novembre 2011), **ad emanare il D.P.C.M. che doveva stabilire le modalità di accorpamento delle festività residuali.**

Osservazioni

OSSERVA

La cosa che mi lascia perplesso, è che dopo fiumi di inchiostro di tutti i giornali per evidenziare la novità legislativa e per allarmare i lavoratori e gli operatori turistici,

nessuno, istituzioni comprese, abbia previsto alcuna comunicazione ai soggetti attivi del mercato del lavoro (datori di lavoro, lavoratori, associazioni sindacali e datoriali) per informarli della non applicazione della disposizione legislativa e che in pratica, nulla era cambiato.

La norma, comunque, resta ancora in piedi, per cui, nel caso in cui il Governo voglia rendere operativo, per l'anno 2013, il comma 24, dell'articolo 1, della legge n. 148/2011, non dovrà far altro che emanare un *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 30 novembre 2012 e decidere circa la modalità di accorpamento delle festività previste dalla norma stessa (venerdì, lunedì o domenica)*.